



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO
E SPORT 9 APRILE 2021, N. 6232

**L.R. 31 maggio 2002, n. 9 e s.m.i. - Modifica dell'ordinanza balneare n. 1/2019 di disciplina
dell'esercizio delle attività balneari e dell'uso del litorale marittimo ricompreso nei
territori dei comuni costieri della regione Emilia-Romagna** 2

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO
E SPORT 9 APRILE 2021, N. 6236

**Approvazione ordinanza balneare straordinaria per il contenimento degli effetti del
coronavirus n. 1/2021** 20

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT 9 APRILE 2021, N. 6232

L.R. 31 maggio 2002, n. 9 e s.m.i. - Modifica dell'ordinanza balneare n. 1/2019 di disciplina dell'esercizio delle attività balneari e dell'uso del litorale marittimo ricompreso nei territori dei comuni costieri della regione Emilia-Romagna

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- l'articolo 105 del D. lgs. 112/1998;
- la Legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 recante "Disciplina delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale" e successive modifiche ed in particolare:
- la lettera e ter) del comma 1 dell'art. 2, in base al quale spettano alla Regione le funzioni di disciplina degli usi del demanio marittimo anche mediante ordinanze di polizia amministrativa, in applicazione delle direttive previste dai commi 2 e 4 dello stesso art. 2 della L.R. 9/2002;
- il comma 5 dell'art. 2 che stabilisce che le funzioni amministrative relative ai beni oggetto della presente legge, non espressamente mantenute dalla Regione, sono attribuite ai Comuni competenti per territorio;
- la Delibera del Consiglio regionale n. 468 del 6 marzo 2003 recante "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n.9/02", nelle sezioni ancora applicabili;

Dato atto:

- che il paragrafo 3.1.1 del Capo III delle sopracitate Direttive prevede che entro il 31 marzo di ogni anno la Regione adotti apposito provvedimento - Ordinanza Balneare - per la disciplina dell'uso del litorale marittimo ricompreso nel territorio dei Comuni di Goro, Codigoro, Comacchio, Ravenna, Cervia, Cesenatico, Gatteo, Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli, Bellaria-Igea Marina, Rimini, Riccione, Misano Adriatico e Cattolica;
- che, nel rispetto del principio di semplificazione dell'azione amministrativa, nel 2019 è stata approvata, con determina dirigenziale n. 4234/2019, una ordinanza balneare valida a partire dal 2019 fino a sua modifica o sostituzione;

Viste:

- la Risoluzione legislativa del Parlamento Europeo del 27 marzo 2019 e s.m.i.;
- la Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento Europeo del 5 giugno 2019 e del Consiglio sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente;
- la delibera di Giunta regionale n. 2000 dell'11/11/2019 "Strategia regionale per la riduzione dell'incidenza delle plastiche sull'ambiente" e in particolare il punto 5 dell'allegato che stabilisce che "con l'Ordinanza balneare regionale definita dall'Assessorato al Turismo e Commercio saranno definite le modalità con cui ridurre progressivamente l'utilizzo della plastica monouso per la somministrazione di cibi e bevande negli stabilimenti balneari.";

Dato atto che in data 19/3/2021 si è proceduto alla consultazione tramite videoconferenza dei Comitati Balneari di cui all'art.

5 commi 1 e 2 della L.R. 31 maggio 2002, n. 9, durante la quale è stata condivisa l'opportunità di modificare la vigente ordinanza balneare, anche al fine di eliminare progressivamente l'utilizzo di contenitori per alimenti e bevande in materiale plastico monouso in favore dell'utilizzo di materiali più ecosostenibili (plastic free);

Ritenuto di dover modificare l'ordinanza balneare n. 1/2019, recependo le indicazioni emerse dai Comitati Balneari in merito alla riduzione dell'utilizzo della plastica e alle altre integrazioni e modifiche richieste, che riguardano principalmente la semplificazione e la regolamentazione di aspetti tecnici;

Richiamati, inoltre:

- il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento di Esecuzione;
- la Legge 4 dicembre 1993, n. 494 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 5 ottobre 1993, n. 400" e successive modificazioni;
- la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 relativa all'assistenza, all'integrazione ed ai diritti delle persone disabili e successive modifiche;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 recante "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della Legge 25 giugno 1999, n. 205";
- la Legge 8 luglio 2003, n. 172 e succ. mod. recante "Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico";
- Il D.M. 15/7/2003, n. 388 con particolare riferimento agli allegati 1 e 2 inerenti al contenuto delle cassette di pronto soccorso;

Viste:

- la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.;
- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 111 del 28/1/2021, avente ad oggetto "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023" ed in particolare l'allegato D "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm., per quanto ancora applicabile;

Richiamate, infine, le seguenti deliberazioni:

- n. 2416/2008, avente ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e succ. mod., per quanto ancora applicabile;
- n. 468/2017, n. 1059/2018, n. 2329/2019, n. 2013/2020, n. 2018/2020 e n. 3/2021;

Viste le determinazioni dirigenziali n. 2373/2018 e n. 23213/2020;

Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che la sottoscritta dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina

per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di integrare e modificare l'Ordinanza Balneare n. 1/2019, recependo le indicazioni emerse nei comitati balneari del 19 marzo 2021, in merito alla riduzione dell'incidenza della plastica sull'ambiente e alla semplificazione e la regolamentazione di aspetti tecnici, come segue:

- nella parte di premessa, dopo il paragrafo:

"VISTO il Decreto interministeriale 30 marzo 2010, n. 97 "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione"

sono aggiunti i seguenti paragrafi:

"VISTA la Risoluzione legislativa del Parlamento Europeo del 27 marzo 2019 e s.m.i;

VISTA la Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento Europeo del 5 giugno 2019 e del Consiglio sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente;

VISTA la delibera di Giunta regionale n. 2000 dell'11/11/2019 "Strategia regionale per la riduzione dell'incidenza delle plastiche sull'ambiente";

- l'art. 2, comma 1, lettera a) è sostituito dal seguente:

"a) I limiti sopra indicati devono essere segnalati a cura dei concessionari frontisti ovvero, quando previsto, dal soggetto che garantisce il servizio di salvamento in forma collettiva, mediante una linea di gavitelli di colore rosso/arancione o bianco, disposti parallelamente alla linea di costa, saldamente ancorati al fondo e posti a distanza non superiore a metri 100 l'uno dall'altro. I titolari di stabilimenti balneari o i Responsabili del salvamento dovranno consegnare agli uffici comunali entro l'avvio dell'attività balneare di cui al comma 3 dell'art. 1, apposita dichiarazione in merito all'avvenuta attuazione del presente comma e all'adozione delle dotazioni/servizi indicati nel successivo articolo 5 lettera C) e nelle Ordinanze di sicurezza balneare delle Autorità Marittime territorialmente competenti. In caso di perdita o distacco di uno o più gavitelli, il concessionario frontista ovvero, quando previsto, il soggetto che garantisce il servizio di salvamento in forma collettiva, deve provvedere alla sostituzione entro il termine di 24 ore dall'avvenuta segnalazione al concessionario. In caso di condizioni meteo marine avverse la sostituzione potrà avvenire a condizioni meteo marine ristabilite.";

- il comma 3 dell'art. 2 è sostituito dal seguente:

"3. Nella zona di cui al comma 1 del presente articolo è consentito il transito a remi o a moto lento, con velocità mas-

sima di 3 nodi, nonché la sosta temporanea delle imbarcazioni che effettuano:

- *i prelievi ai sensi del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116,*
 - *rilievi topo batimetrici per conto di Servizi e Agenzie regionali.*

L'attività dovrà svolgersi dalle ore 8.00 alle ore 19.00 con esclusione dei giorni festivi e prefestivi durante la stagione balneare estiva, avendo comunque cura di non arrecare danno o disturbo ai bagnanti.

Gli Enti preposti dovranno presentare domanda di autorizzazione, almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività al Comune competente per territorio e contestualmente all'autorità marittima.";

- dopo il comma 5 dell'art. 2 è aggiunto il seguente comma:

"6. I Comuni possono autorizzare, nella zona di mare fino a 300 metri dalla battigia, fatto salvo l'ottenimento di tutti i titoli demaniali, nulla osta o pareri necessari:

- l'accesso mezzi per interventi di prelievo sabbia, ripascimento del litorale, opere a mare, al di fuori della stagione balneare estiva;

- l'utilizzo temporaneo di aree riservate alla balneazione, per la realizzazione di manifestazioni, eventi e gare sportive, riprese filmate, della durata da uno a tre giorni;

- la realizzazione di eventi pirotecnici in occasione di manifestazioni e feste civili e religiose.

Le richieste devono pervenire al Comune almeno 20 giorni prima della data prevista per l'inizio delle attività.";

- la lettera b) dell'art. 3 è sostituita dalla seguente:

"b) Entro 150 metri da ostruzioni e/o moli dell'imboccatura dei porti regionali;"

- alla lettera g) del comma 1 dell'art. 4 è aggiunta la seguente alinea:

"- delle imbarcazioni, per il relativo trasferimento in acqua, utilizzate per l'effettuazione dei campionamenti delle acque di balneazione o dei rilievi topobatimetrici da parte di Servizi e Agenzie regionali per il periodo di tempo più breve possibile, fatto in ogni caso salvo quanto previsto al precedente art. 2 comma 3."

- Il comma 8 del paragrafo "B) DISCIPLINA PARTICOLARE PER GLI STABILIMENTI BALNEARI" dell'art. 5, è sostituito dal seguente:

"8. Negli stabilimenti balneari e nei pubblici esercizi che effettuano somministrazione di alimenti e bevande in locali con accesso alla spiaggia:

- le bevande vendute o somministrate in contenitori di vetro devono essere consumate all'interno dei locali o comunque nelle aree dedicate alla somministrazione di alimenti e bevande;

- ad eccezione delle bevande confezionate, i contenitori per alimenti e bevande destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto, nonché i piatti, i bicchieri, le posate, le cannucce, i mescolatori per bevande, in materiale plastico monouso, devono essere in materiale compostabile o biodegradabile. Al fine di consentire l'esaurimento delle scorte e il necessario approvvigionamento, il presente obbligo entra in vigore a far data dal 15 luglio 2021.";

- al comma 3 del paragrafo "C) DISCIPLINA PARTICOLARE DEI SERVIZI DI SALVAMENTO" dell'art. 5, dopo il capoverso:

"Per i Comuni di Ravenna e Comacchio, in considerazione

della particolare configurazione di alcuni tratti del litorale che ricadono sul territorio comunale competente, nell'ambito del procedimento per l'approvazione dei Piani di salvamento, è possibile richiedere al Comune specifiche e motivate deroghe a tale limite, nella misura massima complessiva di 200 metri con una tolleranza massima del 10% al netto delle spiagge libere, fatto salvo parere favorevole da richiedere al Servizio Turismo Commercio e Sport della Regione.”;

è aggiunto di seguito il seguente periodo:

“Detta deroga, previo parere favorevole del predetto Servizio regionale, trova altresì applicazione per il Comune di Cervia, limitatamente alla zona delle colonie, come individuata dal Comune con proprio specifico atto, ove sussistono una molteplicità di strutture in disuso.”;

- al comma 5 del paragrafo “C) DISCIPLINA PARTICOLARE DEI SERVIZI DI SALVAMENTO” dell’art. 5, dopo il capoverso:

“Ove il piano di salvamento per l’anno in corso non presenti nessuna modifica rispetto al Piano di salvamento presentato ed autorizzato nel precedente anno, gli interessati possono presentare il Piano con specifica dichiarazione che richiami e confermi integralmente gli elaborati già depositati per l’anno precedente presso il Comune.”

Il capoverso che segue è sostituito dal seguente:

“Deve essere garantita l’applicazione dei Contratti Collettivi di Lavoro di settore del turismo vigenti, siglati dalle Organizzazioni Sindacali e datoriali comparativamente maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il Comune può chiedere di modificare e/o integrare il piano (collettivo) di salvamento in ragione delle esigenze di sicurezza della balneazione. In caso di mancata approvazione, entro l’ultimo fine settimana (sabato e

domenica) di maggio, ciascun stabilimento balneare dovrà disporre del proprio servizio di salvamento nel rispetto della presente Ordinanza e delle integrazioni richieste dal Comune.”

- al comma 1 dell’art. 8 è aggiunto di seguito il seguente periodo:

“I Comuni possono autorizzare corridoi temporanei per il passaggio delle imbarcazioni a supporto della realizzazione di manifestazioni, gare ed eventi indicati al comma 6 dell’art 2.”;

- il comma 2 dell’art. 9 è sostituito dal seguente:

“2. Eventuali ulteriori autorizzazioni per casistiche non previste dal presente atto, possono essere rilasciate dal Comune previo parere favorevole del Servizio Turismo Commercio e Sport della Regione Emilia-Romagna, e dell’Autorità Marittima, ove relative anche alla sicurezza della navigazione e della balneazione, per gli aspetti di competenza trattati nell’ordinanza di sicurezza della medesima autorità, da richiedersi almeno 20 giorni prima dell’inizio degli eventi/interventi di cui si tratta.”;

- il comma 3 dell’art. 10 è sostituito dal seguente:

“3. La presente Ordinanza e le sue modificazioni hanno validità a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna fino a diversa disposizione.”;

2. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l’Allegato recante: “Ordinanza balneare n. 1/2019 come modificata con determina dirigenziale n.6232 del 9 aprile 2021”;

3. di pubblicare la presente determina, unitamente all’allegato parte integrante, sul Bollettino Ufficiale Regionale Telematico.

La Responsabile del Servizio

Paola Bissi



ASSESSORATO MOBILITA' E TRASPORTI, INFRASTRUTTURE, TURISMO, COMMERCIO
DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TURISMO COMMERCIO E SPORT

ORDINANZA BALNEARE n. 1/2019
come modificata con determina dirigenziale n.6232 del 9 aprile 2021

- VISTO l'articolo 105 del D. lgs 112/1998 e ss.mm.ii;
- VISTA la Legge 4 dicembre 1993, n. 494 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 5 ottobre 1993 n. 400" ss.mm.ii;
- VISTA la Legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 recante "Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale" e ss. mm.ii;
- VISTA la Delibera del Consiglio Regionale n. 468 del 6 marzo 2003 recante "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. 9/02";
- VISTA l'Ordinanza Regionale n° 2/2004 approvata con la Determina Dirigenziale n° 6148 del 7/5/2004 e ss.mm.ii;
- VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 relativa all'assistenza, all'integrazione ed ai diritti delle persone disabili e successive modifiche;
- VISTO il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e ss.mm.ii, inerente Codice della nautica da diporto;
- VISTO il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii relativo alle Norme in materia ambientale;
- VISTO il Decreto ministeriale 29 Luglio 2008, n. 146 Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto;
- VISTO il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116 "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE";
- VISTO il Decreto interministeriale 30 marzo 2010, n. 97 "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione;
- VISTA la Risoluzione legislativa del Parlamento Europeo del 27 marzo 2019 e s.m.i;
- VISTA la Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento Europeo del 5 giugno 2019 e del Consiglio sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente;
- VISTA la delibera di Giunta regionale n. 2000 dell'11/11/2019 "Strategia regionale per la riduzione

dell'incidenza delle plastiche sull'ambiente”;

- VISTI La legge 3 aprile 2001 n. 120: “Utilizzo defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero” e il Decreto Interministeriale recante “Disciplina delle certificazioni dell'attività sportiva non agonistica ed amatoriale e linee guida sulla dotazione ed utilizzo di defibrillatori e di eventuali altri dispositivi salvavita” emanato in ottemperanza all'art. 7, comma 11 del DL 13 settembre 2012 n. 158 convertito dalla Legge 28 novembre 2012, n. 189;
- VISTI la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999 n. 507 recante “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della Legge 25 giugno 1999, n. 2005”;
- VISTA la Legge 8 luglio 2003, n. 172 e successive modificazioni recante “Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico”;
- VISTI gli articoli 28, 30, 68, 81, 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione nella vigente formulazione anche sotto gli aspetti sanzionatori;
- SENTITI le Amministrazioni comunali interessate, i competenti Uffici periferici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le Associazioni di categoria, i Sindacati maggiormente rappresentativi e il Parco del Delta del Po;
- DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, restano salve le disposizioni delle normative in materia;

ORDINA

ART. 1

DISPOSIZIONI GENERALI

1. La stagione balneare è compresa tra il 01 gennaio e il 31 dicembre di ogni anno ed è divisa in Stagione balneare estiva e Stagione Balneare invernale “Mare d'Inverno”.
2. La stagione balneare estiva, ai fini della presente ordinanza, è compresa tra il sabato precedente la celebrazione della Pasqua e l'ultima domenica di ottobre: in tale periodo le strutture balneari possono svolgere attività connesse all'elio terapia, attività sportive, culturali, ludiche, di intrattenimento e tutto quanto attiene le rispettive licenze commerciali, nel rispetto di quanto indicato ai successivi commi 6) e 7). Il rimanente periodo corrisponde alla Stagione Balneare Invernale: in tale periodo le strutture balneari possono stare aperte per attività di elioterapia ed attività complementari consentite nel rispetto di quanto previsto dai Piani dell'Arenile, dai regolamenti comunali e dalle ordinanze integrative comunali.
3. L'attività balneare deve avere inizio non oltre l'ultimo fine settimana (sabato e domenica) di maggio e terminare non prima del secondo fine settimana (sabato e domenica) di settembre di ogni anno. Durante tale periodo deve essere assicurata l'apertura delle strutture e degli impianti balneari e devono funzionare, presso le strutture balneari e gli impianti, i servizi di salvamento secondo le modalità indicate all'art. 5, lett. C) e comma 6 della presente Ordinanza e con l'osservanza delle prescrizioni riportate nell'Ordinanza di sicurezza balneare dell'Autorità marittima territorialmente competente. Negli altri periodi i Comuni e i titolari degli stabilimenti balneari non sono tenuti ad assicurare il servizio di salvamento e in tal caso devono predisporre adeguata segnaletica da posizionare in luoghi ben visibili e redatta anche in lingua inglese, francese e tedesca, con la seguente dicitura: “ATTENZIONE – MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVAMENTO”.
4. Il controllo delle acque a garanzia della salute dei bagnanti di cui al D.Lgs. 116/08 e al successivo Decreto

interministeriale del 30 marzo 2010 verrà effettuato dagli enti preposti tra l'ultimo sabato di maggio e il 30 settembre di ogni anno. Sono fatte salve eventuali restrizioni di tale periodo in cui è consentita l'attività di balneazione a seguito di Ordinanza Sindacale che disponga il divieto di balneazione a tutela della salute dei bagnanti.

5. I Comuni devono provvedere ad individuare le aree libere nelle quali assicurare, direttamente o partecipando ai piani collettivi, il servizio di salvamento. Il servizio di salvamento dovrà comunque essere svolto con le dotazioni ed in conformità a quanto previsto nelle Ordinanze di sicurezza balneare dell'Autorità marittima territorialmente competente; la descrizione delle dotazioni previste ed il rimando all'attuazione integrale delle suddette disposizioni dovrà essere riportato in tutti i piani di salvamento (singoli e collettivi) approvati dall'ufficio del Comune competente. Nelle aree libere nelle quali non viene garantito il servizio di salvamento, i Comuni devono predisporre adeguata segnaletica da posizionare in luoghi ben visibili e redatta anche in lingua inglese, francese e tedesca, con la seguente dicitura: "ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVAMENTO".
6. Eventuali divieti di accesso in spiaggia durante le ore notturne sono disciplinati da apposita Ordinanza emanata dai Comuni, previa consultazione delle Associazioni regionali di categoria appartenenti alle Organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi e dei lavoratori. Sono esclusi dal divieto le strutture adibite alle attività di cui al successivo comma 7).
7. I Comuni, nel rispetto della presente Ordinanza e delle disposizioni di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 197 del 25 febbraio 2013 possono determinare, con apposita Ordinanza integrativa, le modalità e gli orari di apertura delle attività economiche localizzate sulle aree demaniali. Copia di dette ordinanze sarà trasmessa, per conoscenza, al Servizio Turismo Commercio e Sport della Regione, all'Autorità marittima competente per territorio e agli altri Organi di Polizia.
8. L'accesso e la fruizione delle aree di riserva naturale dello Stato rimangono subordinate alle regolamentazioni e limitazioni disposte dagli Enti preposti alla tutela.
9. I limiti e le prescrizioni contenuti nella presente Ordinanza costituiscono requisiti essenziali da salvaguardare. I Comuni, ai sensi dell'art. 1 della Legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 ss.mm.ii., possono, con propria Ordinanza, stabilire termini, criteri e modalità finalizzati a incrementare la qualità dell'offerta previa consultazione delle Associazioni regionali di categoria appartenenti alle Organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi e dei lavoratori.

ART. 2

ZONE DI MARE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE

1. Fatti salvi i divieti di cui al successivo art. 3, è riservata alla balneazione la zona di mare antistante la costa compresa tra la foce del Po di Goro e il Comune di Cattolica, per una profondità di 300 metri dalla battigia. E' facoltà dei Comuni disporre, con propria Ordinanza, limiti diversi in relazione a motivate particolari circostanze.
 - a) I limiti sopra indicati devono essere segnalati a cura dei concessionari frontisti ovvero, quando previsto, dal soggetto che garantisce il servizio di salvamento in forma collettiva, mediante una linea di gavitelli di colore rosso/arancione o bianco, disposti parallelamente alla linea di costa, saldamente ancorati al fondo e posti a distanza non superiore a metri 100 l'uno dall'altro. I titolari di stabilimenti balneari o i Responsabili del salvamento dovranno consegnare agli uffici comunali, entro l'avvio dell'attività balneare di cui al comma 3 dell'art. 1, apposita dichiarazione in merito all'avvenuta attuazione del presente comma e all'adozione delle dotazioni/servizi indicati nel successivo articolo 5 lettera C) e nelle Ordinanze di sicurezza balneare delle Autorità Marittime territorialmente competenti. In caso di perdita o distacco di uno o più gavitelli, il concessionario frontista ovvero, quando previsto, il soggetto che garantisce il servizio di salvamento in forma collettiva, deve provvedere alla sostituzione entro il termine di 24 ore dall'avvenuta segnalazione al concessionario. In caso di

condizioni meteo marine avverse la sostituzione potrà avvenire a condizioni meteo marine ristabilite.

- b) Analogo obbligo è posto a carico dei Comuni costieri per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere. Qualora le suddette Amministrazioni non provvedano in tal senso, devono apporre sulle spiagge adeguata segnaletica, posizionata in maniera ben visibile e redatta anche in lingua inglese, francese e tedesca, con la seguente dicitura: "ATTENZIONE – LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE NON SEGNALATO".
- c) Nelle zone litoranee ove il fondale nel tratto di 50 metri dalla battigia presenti pericoli per buche, dislivelli improvvisi legati ad eccezionali eventi meteorologici, ostacoli sommersi ecc., gli stessi dovranno essere segnalati a cura e spese dei concessionari degli stabilimenti balneari frontisti a mezzo di cartelli bifacciali infissi sul fondo marino. Tali cartelli devono avere forma triangolare delle stesse dimensioni e caratteristiche di quelli stradali indicanti pericolo generico, con sottostante cartello rettangolare riportante le seguenti diciture: "ACQUE ALTE", "OSTACOLO SUL FONDO" ovvero "PERICOLI GENERICI", con relativa traduzione in lingua inglese, francese e tedesca. Qualora risulti difficoltosa l'infissione sul fondo marino dei cartelli in parola, questi dovranno essere infissi sulla battigia, sulla perpendicolare del pericolo da segnalare, con l'indicazione della distanza del medesimo dalla riva.
- d) Analogo obbligo è posto a carico dei Comuni costieri per gli specchi acquei antistanti le aree libere individuate a norma dell'art. 1, comma 5.
2. Nella zona di cui al comma 1 del presente articolo così come nella fascia di mare per una distanza di 500 (cinquecento) metri dalla costa, preso atto di quanto disposto dalle Ordinanze emanate dall'Autorità marittima competente per territorio, è vietato:
- a) L'attraversamento a motore e/o a vela se non all'interno degli appositi corridoi di atterraggio, allo scopo autorizzati dagli uffici dei Comuni competenti per territorio con le modalità di cui al successivo art. 8, comma 1.
- b) L'ormeggio permanente di qualsiasi imbarcazione o natante, salvi i casi autorizzati dai Comuni, nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza balneare impartite dall'Autorità marittima territorialmente competente.
3. Nella zona di cui al comma 1 del presente articolo è consentito il transito a remi o a moto lento, con velocità massima di 3 nodi, nonché la sosta temporanea delle imbarcazioni che effettuano:
- i prelievi ai sensi del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116,
 - rilievi topo batimetrici per conto di Servizi e Agenzie regionali.
- L'attività dovrà svolgersi dalle ore 8.00 alle ore 19,00 con esclusione dei giorni festivi e prefestivi durante la stagione balneare estiva, avendo comunque cura di non arrecare danno o disturbo ai bagnanti. Gli Enti preposti dovranno presentare domanda di autorizzazione, almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività, al Comune competente per territorio e contestualmente all'Autorità marittima.
4. Resta salvo quanto disposto dalle Ordinanze dell'Autorità marittima territorialmente competente in ordine ai limiti di navigazione rispetto alla costa, così come previsto dall'art. 8 della L. 172/2003.
5. Nella zona di cui al comma 1 del presente articolo è consentito il transito a remi dei mezzi preposti al servizio di salvamento.
6. I Comuni possono autorizzare, nella zona di mare fino a 300 metri dalla battigia, fatto salvo l'ottenimento di tutti i titoli demaniali, nulla osta o pareri necessari:
- l'accesso mezzi per interventi di prelievo sabbia, ripascimento del litorale, opere a mare, al di fuori della stagione balneare estiva;
 - l'utilizzo temporaneo di aree riservate alla balneazione, per la realizzazione di manifestazioni, eventi

e gare sportive, riprese filmate, della durata da uno a tre giorni;

- la realizzazione di eventi pirotecnici in occasione di manifestazioni e feste civili e religiose.

Le richieste devono pervenire al Comune almeno 20 giorni prima della data prevista per l'inizio delle attività.

ART. 3

ZONE DI MARE IN CUI E' VIETATA LA BALNEAZIONE

La balneazione è VIETATA:

- a) Nei porti;
- b) Entro 150 metri da ostruzioni e/o moli dell'imboccatura dei porti regionali;
- c) All'interno dei corridoi di atterraggio delle unità da diporto – traffico, opportunamente segnalati;
- d) Entro metri 100 dalle scogliere in costruzione o in corso di sistemazione;
- e) Entro 50 metri dalle tubazioni e dalle condotte di prelievo/scarico di acqua di mare opportunamente segnalate da appositi cartelli posizionati a cura del concessionario delle condotte, nonché dalle foci di corpi idrici superficiali;
- f) Nelle zone permanentemente o temporaneamente interdette con apposita Ordinanza delle Autorità comunali, opportunamente segnalate da appositi cartelli, redatti anche nella lingua inglese, francese e tedesca, posizionati in prossimità della fascia di libero transito, a cura dei Comuni stessi, in modo che siano ben visibili e che si evinca in modo chiaro l'inizio e la fine dell'area interdetta.

E' inoltre permanentemente interdetta la sosta e/o il transito sulle scogliere frangiflutti od opere similari poste a difesa della costa, ad esclusione delle opere appositamente attrezzate sulle quali sia autorizzato il transito dalle Amministrazioni comunali.

ART. 4

PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE E DEL MARE

1. Sulle spiagge dei Comuni costieri è vietato:

- a) Lasciare in sosta natanti qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento dell'attività balneare, ad eccezione di quelli destinati al noleggio/locazione ovvero quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvamento.
- b) Lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, sedie, sdraio, tende, natanti o altre attrezzature comunque denominate.
- c) Occupare con ombrelloni, sedie, sdraio e/o altre attrezzature mobili di qualsiasi tipologia la fascia di spiaggia (battigia), ampia non meno di metri 5, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, ad eccezione dei mezzi di soccorso e dei natanti di cui alla successiva lett. d). Le distanze di cui sopra sono riferite al livello medio del mare e non alla linea di bassa marea. I Comuni possono definire con apposita Ordinanza, previa consultazione delle Associazioni regionali di categoria appartenenti alle Organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi e dei lavoratori, distanze superiori in relazione alla tipologia della spiaggia ovvero distanze inferiori, fino al limite minimo di metri 3, in casi eccezionali di dimostrata impossibilità di garantire la distanza minima di metri 5.

- d) Indipendentemente dall'ampiezza della fascia di battigia riservata al libero transito delle persone e dei mezzi di soccorso, nelle zone ove è autorizzata la locazione di natanti deve essere comunque garantito sia l'accesso al mare, organizzando a tal fine il rimessaggio dei natanti autorizzati, che uno spazio sufficiente all'esercizio della suddetta attività.
- e) La fascia di spiaggia non in concessione antistante gli stabilimenti e tutti i passaggi che adducono al mare sono riservati unicamente al transito. In detta fascia è inoltre vietata qualsiasi attività commerciale, ad eccezione della locazione di imbarcazioni e natanti ed il loro rimessaggio, nonché del commercio ambulante debitamente autorizzato. Esclusivamente ai titolari di concessione per attività di locazione di imbarcazioni e natanti, i Comuni, con apposita Ordinanza e previa consultazione delle Associazioni regionali di categoria appartenenti alle Organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi e dei lavoratori, possono consentire la sostituzione degli ombrelloni con gazebo aperti, uno per ogni punto di noleggio, stabilendone le dimensioni che non potranno comunque essere superiori a mq 10, fatte salve le strutture già autorizzate.

In ipotesi di condizioni meteo-marine avverse o per particolari esigenze di ordine pubblico, i piccoli natanti, ove possibile e previo diretti accordi con i concessionari retrostanti in merito al posizionamento dei natanti stessi, potranno essere temporaneamente rimessati sugli arenili in concessione. Per una migliore identificazione delle zone di spiaggia in concessione è fatto obbligo ai concessionari di delimitare il fronte a mare del proprio stabilimento balneare.

- f) Campeggiare, e comunque svolgere attività di accoglienza in contrasto con la L.R. n. 16/2004 e ss.mm.ii.
- g) Transitare o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione:
- dei veicoli a braccia, e dei velocipedi;
 - dei mezzi destinati al servizio di polizia, e al soccorso;
 - dei mezzi per la pulizia della spiaggia e la manutenzione pubblica inclusi i mezzi di ditte/imprese convenzionate con i Comuni per l'esercizio di tali attività di pubblico interesse fino alle 9,00 e dopo le 18,30 nel periodo indicato al comma 3 dell'art. 1.
 - delle imbarcazioni, per il relativo trasferimento in acqua, utilizzate per l'effettuazione dei campionamenti delle acque di balneazione o dei rilievi topobatimetrici da parte di Servizi e Agenzie regionali per il periodo di tempo più breve possibile, fatto in ogni caso salvo quanto previsto al precedente art. 2 comma 3.

E' fatto salvo quanto diversamente disposto con apposita ordinanza comunale.

I Comuni, su richiesta degli interessati, possono autorizzare l'ingresso e la sosta dei veicoli motorizzati e targati per:

- l'accesso di persone diversamente abili;
 - la vigilanza notturna;
 - la realizzazione di lavori e interventi di manutenzione regolarmente autorizzati fermo restando quanto disposto nella successiva lettera h);
 - la realizzazione e la successiva stesura di dune a protezione degli stessi stabilimenti, e il ripascimento al di fuori del periodo della attività balneare estiva;
 - l'accesso dei mezzi per posizionare le postazioni di salvamento o per la loro manutenzione;
 - la movimentazione natanti;
 - il trasporto e lo scarico e carico di strutture per la realizzazione di eventi e iniziative.
 - l'accesso a proprietà private (intercluse o non diversamente accessibili).
- h) Effettuare lavori nel periodo indicato al comma 3 dell'art. 1 compreso tra l'ultimo fine settimana (sabato e domenica) di maggio e il secondo fine settimana (sabato e domenica) di settembre, salvo gli interventi delle Agenzie e Servizi Regionali e Comunali competenti per la difesa della costa e/o che si rendano necessari per il ripristino del corretto funzionamento degli impianti e delle strutture danneggiate a seguito di eventi eccezionali e/o non prevedibili e salvo quanto diversamente disposto

con apposita Ordinanza comunale.

- i) Praticare, sia sugli arenili che negli specchi acquei immediatamente adiacenti, nel rispetto di quanto disposto con ordinanza dai Comuni ai sensi dell'Art. 1 comma 7), qualsiasi gioco (pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, bocce, basket, giochi gonfiabili ecc.) se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa della quiete pubblica, nonché nocimento all'igiene dei luoghi. I suddetti giochi sono consentiti nelle zone retrostanti le cabine o nelle zone all'uopo attrezzate o a ciò destinate dai singoli concessionari ad esempio le aree polifunzionali di cui alla Ordinanza Regionale n° 2/2004.

I Concessionari hanno comunque l'obbligo:

- di adottare ogni cautela ed accorgimento, compreso l'eventuale utilizzo di reti leggere di protezione orizzontali e/o verticali con l'obbligo di non ostruire l'accesso al mare e per prevenire ogni danno a terzi;
- di stipulare apposita polizza assicurativa;
- di rimuovere i giochi e le strutture di protezione alla fine della stagione balneare estiva di cui all'art. 1 comma 2 salvo quanto disposto dai Comuni ai sensi dell'Art. 1 comma 7 per quanto attiene la stagione balneare invernale "Mare d'Inverno" di cui all'Art. 1 comma 1.

- j) Condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola e guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati dai fotografi o dai cine-operatori durante la stagione balneare estiva.

Sono esclusi dal divieto i cani di salvataggio impegnati per il servizio di salvamento di cui all'art. 5 lett. C) e i cani guida per i non vedenti; sono altresì esclusi ai sensi degli artt. 1 e 2 L.R. 5/2005 ss.mm.ii. previa comunicazione al Comune competente per territorio, i cani al guinzaglio preposti all'accompagnamento di persone diversamente abili e destinati alla pet-therapy.

I concessionari hanno tuttavia facoltà, nell'ambito dell'area in concessione e previa SCIA al Comune competente per territorio, di individuare aree debitamente attrezzate, delimitate e riservate, per l'accoglienza di animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità dell'utenza balneare, mantenendo una distanza minima di 10 metri dalle concessioni confinanti quando presenti. Ai pubblici esercizi siti nell'ambito di concessione di impianti che accolgono animali si applicano le norme di settore.

I Comuni potranno rilasciare deroga al rispetto dei sopra citati limiti:

- per concessione confinante con spiaggia libera senza limiti di distanza da detto confine con l'area libera;
- per concessioni che posizionano le aree ognuno a confine con l'altro senza limiti di distanza da detto confine;
- con dichiarazione di assenso del confinante;
- senza l'assenso del confinante fino ad un massimo di 4 metri, nell'ipotesi di limitata larghezza o limitata profondità della concessione, con divieto di accesso agli animali nella fila di ombrelloni confinanti con l'altra concessione; tale divieto vale anche per il confinante oltre che per il richiedente.

La limitata larghezza e/o profondità è da intendersi riferita allo stato di fatto dell'area concessionata ad ombreggio rapportata ai criteri delle distanze tra gli ombrelloni di cui al successivo art. 5.

I Comuni, con apposita ordinanza, possono individuare nelle zone di spiaggia libera le aree ove è consentito l'accesso con animali, che devono essere appositamente segnalate ed attrezzate, dotate di accesso indipendente, con l'indicazione contestuale dell'orario di utilizzo.

I Comuni, con propria Ordinanza, previo parere e nel rispetto delle prescrizioni della competente Autorità sanitaria, regolamentano attività consentite, obblighi e responsabilità dei proprietari dei cani, negli stabilimenti balneari che hanno presentato la scia per la delimitazione di aree attrezzate e nelle aree libere ove è consentito l'accesso dei cani e predispongono le modalità di vigilanza, in particolare per la verifica del rispetto delle prescrizioni con implicazioni di sanità pubblica.

I Comuni trasmettono l'elenco delle SCIA, e l'elenco delle aree di spiaggia libera ove è consentito l'accesso agli animali, al Servizio Turismo Commercio e Sport della Regione ai fini dell'implementazione delle banche dati di informazione al turista istituzionali e di APT Servizi S.r.l.

- k) Tenere il volume degli apparecchi di diffusione sonora oltre il limite di cui ai Piani Comunali di

Classificazione ex L.R. 15/01 e successive modifiche ovvero, in mancanza, oltre i limiti consentiti dalle leggi vigenti in materia.

- l) Montare strutture gonfiabili e/o altre attrezzature e/o attrazioni di altezza superiore a metri 4 durante la stagione balneare. E' fatta salva la facoltà delle Amministrazioni comunali di autorizzare variazioni in aumento in relazione a particolari eventi o manifestazioni.
Qualora le strutture gonfiabili e/o altre attrezzature e/o attrazioni siano ricomprese nell'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni dello spettacolo viaggiante di cui all'art. 4 della L. 337/68, il relativo utilizzo è disciplinato dalla normativa vigente in materia.
- m) Gettare a mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere.
- n) Accendere fuochi o falò. Fanno eccezione particolari manifestazioni a seguito del rilascio di apposita autorizzazione da richiedersi almeno 15 giorni prima dell'evento, al Comune competente per territorio. Il presente divieto non riguarda attrezzature atte alla cottura di proprietà del concessionario, in possesso delle prescritte autorizzazioni, in ambito di concessione.
- o) Introdurre od usare sostanze infiammabili e/o bombole GPL. E' consentito l'uso di bombole di gas ad uso dei concessionari e/o per l'esercizio delle attività di somministrazione, di peso inferiore a 75 Kg ai sensi di quanto disposto dal DM 16/02/1982 (attività n. 3 lett. b). E' inoltre consentito, ove disciplinato dalle ordinanze comunali, il trasporto sull'arenile di taniche di carburante esclusivamente destinato al rifornimento dei natanti a motore collocati sull'arenile delle attività autorizzate al noleggio, nel rispetto degli orari e delle prescrizioni indicati dalle amministrazioni comunali al fine di garantire che l'attività sia svolta in sicurezza e senza rilascio di sostanze inquinanti sull'arenile, fermo restando che non è ammesso il deposito o lo stoccaggio sull'arenile del carburante.
- p) Sorvolare le spiagge e gli specchi acquee limitrofi con qualsiasi tipo di velivolo, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di Polizia, a quota inferiore a 300 metri.
- q) Effettuare la pubblicità mediante la distribuzione e il lancio, anche a mezzo di aerei, di materiale pubblicitario, se non espressamente autorizzati dai Comuni competenti per territorio.
- r) Effettuare pubblicità, anche sul mare, a qualsiasi distanza dalla battigia, mediante l'impiego di megafoni, di altoparlanti e di ogni altro mezzo di propaganda acustica salvo le seguenti eccezioni:
 - r)1. Sulle spiagge dotate di impianto fisso, autorizzato per la diffusione sonora, nei periodi previsti dalla licenza di concessione e comunque entro i limiti di orario definiti dalle singole Amministrazioni comunali.
I concessionari di impianti di diffusione sonora fissi devono procedere, prima dell'inizio di ogni trasmissione ed ogni qual volta richiesto dalla Regione, dall'Autorità marittima territorialmente competente o dal Comune, alla diffusione gratuita di comunicati di pubblica utilità.
 - r)2. I titolari di imbarcazioni che realizzano gite in mare possono trasmettere da bordo annunci anche registrati, al solo fine di pubblicizzare la gita. L'annuncio, da diffondere a volume moderato per non arrecare disturbo alla quiete pubblica, deve essere regolamentato secondo i limiti e con le modalità stabilite dalle singole Amministrazioni comunali.

2. Attività sugli arenili.

- a) Nelle aree demaniali libere è possibile svolgere manifestazioni (giochi, manifestazioni sportive o ricreative, spettacoli, ecc.), di durata inferiore o pari a 30 giorni, previa autorizzazione del Comune, competente per territorio, da richiedersi a detto ente almeno 15 giorni prima dell'evento. Il Comune può altresì rilasciare concessioni per manifestazioni a carattere temporaneo di durata superiore a 30 giorni, sentite le associazioni di categoria e sindacali, nell'arco della stagione balneare di riferimento che siano di rilevante interesse sotto il profilo dell'offerta turistico-ricreativa ed inserite all'interno della programmazione degli eventi in ambito comunale, nel rispetto del Piano dell'Arenile e dei principi di pubblicità e trasparenza.
Le relative richieste, complete degli elaborati grafici, devono pervenire agli Uffici competenti del Comune almeno 30 giorni prima dell'evento.

- b) Nelle aree demaniali in concessione è possibile svolgere manifestazioni (giochi, manifestazioni sportive o ricreative, spettacoli, ecc.), destinate ai clienti dello stabilimento e che non comportino l'installazione di strutture e impianti. E' altresì possibile svolgere manifestazioni durata non superiore a 30 giorni (giochi, manifestazioni sportive o ricreative, spettacoli, ecc.), che comportino l'installazione di strutture o impianti, previa autorizzazione comunale, da richiedersi almeno 15 giorni prima dell'evento.

ART. 5

DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE O STABILIMENTI BALNEARI

Agli effetti della presente Ordinanza:

- a) Nella dizione "stabilimento balneare" o "struttura balneare" si intendono ricomprese tutte le aree e le attrezzature con finalità turistico-ricreative insistenti sull'arenile;
- b) Nella dizione "concessionario" si intendono ricompresi tutti coloro i quali abbiano la responsabilità dell'organizzazione e/o della gestione delle attività di cui alla precedente lettera a).

A) DISCIPLINA GENERALE DEGLI ARENILI

1. Gli stabilimenti balneari, fermo restando quanto disposto dall'art. 1 comma 3, sono aperti al pubblico, per la balneazione, almeno dalle ore 9.30 alle ore 18.30.
2. I concessionari e/o titolari di stabilimenti balneari, contestualmente all'apertura al pubblico e fermo restando quanto previsto dell'articolo 1 comma 3, devono:
 - a) Attivare un efficiente servizio di soccorso e salvamento nel rispetto delle prescrizioni di cui alla lettera C) del presente articolo e dell'Ordinanza di sicurezza balneare dell'Autorità Marittima territorialmente competente. Ove non risulti assicurato il servizio sopra indicato, si procederà, previo provvedimento amministrativo del Comune competente, alla sospensione d'autorità dell'attività dello stabilimento balneare fino all'accertamento del ripristino del servizio di soccorso e salvamento.
 - b) Esporre in luoghi ben visibili agli utenti, copia della presente Ordinanza Regionale, delle Ordinanze emanate dalle competenti Capitanerie di Porto nonché copia delle Ordinanze comunali emanate ad integrazione della stessa, i prezzi dei servizi in conformità alle disposizioni vigenti, nonché la tabella riportante il significato delle bandiere di segnalazione.
 - c) Ottenere la licenza di esercizio e l'autorizzazione sanitaria da parte delle competenti Autorità.
 - d) Esibire a richiesta delle Autorità marittime e Organi di Polizia copia della licenza demaniale.
3. Il concessionario deve curare la perfetta manutenzione delle aree in concessione fino al battente del mare e nello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia, salvo nei casi derivanti da eccezionali eventi meteorologici. I noleggiatori di imbarcazioni da diporto hanno l'obbligo di provvedere alla perfetta pulizia del tratto di spiaggia sul quale esercitano la loro attività.
4. Analogamente i Comuni devono provvedere, nelle aree di spiaggia libera, alla pulizia degli arenili, come previsto dall'art. 3 comma 3 lett. b) della L.R. 9/02 s.m.s.
5. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti nel rispetto del successivo comma 6). In particolare devono essere rispettate le seguenti distanze minime calcolate tra i paletti dell'ombrellone ovvero di altri sistemi di ombreggio: metri 2,5 tra le file e metri 2 tra ombrelloni sulla stessa fila. Sono fatte salve distanze superiori già fissate dai Comuni nel Piano dell'arenile.

I Comuni possono comunque definire con apposita Ordinanza, in metri lineari, in relazione a particolari

esigenze e previa consultazione delle Associazioni regionali di categoria appartenenti alle Organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi e dei lavoratori, distanze superiori a quelle sopraindicate, che dovranno comunque essere uniformi per tutto il territorio comunale ovvero per località.

6. Le zone concesse, ad eccezione delle aree concesse per finalità di rimessaggio natanti, e di quanto stabilito al comma successivo, non possono essere recintate né può essere ostacolato l'accesso al mare con alcun metodo di ostruzione; deve essere garantito il pubblico transito per raggiungere la battigia. Il posizionamento di cordicelle lungo il confine tra stabilimenti e la spiaggia libera non ha natura di recinzione se preordinato ad assolvere una funzione positiva ovvero evitare sconfinamenti, contrasti e quando comunque abbia caratteristiche che non impediscono la libera circolazione e comunque l'accesso al mare. Durante la stagione balneare invernale, nel periodo di chiusura degli stabilimenti balneari, è possibile, ai fini di salvaguardia e di sicurezza, proteggere i manufatti oggetto delle concessioni con sistemi di protezione provvisori, facilmente amovibili, purché sia comunque garantito l'accesso al mare e nel rispetto di eventuali prescrizioni individuate dai Comuni.
 - a) I concessionari degli stabilimenti balneari, dove esiste un unico accesso all'arenile per più stabilimenti, devono provvedere, ognuno per la propria zona ed a proprie cure e spese, all'installazione di pedane di raccordo al proprio stabilimento balneare. Tutti gli stabilimenti devono essere dotati di pedane e di accessi idonei al transito di persone diversamente abili.
 - b) Fermo restando l'obbligo di garantire il libero accesso al mare da parte delle persone diversamente abili con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia e sino in prossimità di essa, i concessionari potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi e piazzole per diversamente abili da posizionare sulla spiaggia, anche se non risultano riportati sul titolo concessorio. Allo stesso fine, detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione e dovranno comunque essere rimossi al termine della stagione balneare. Tali percorsi devono avere continuità per garantire l'accessibilità a tutti al Pubblico demanio marittimo ai sensi delle norme vigenti; l'eventuale interruzione o rimozione è perseguibile ai sensi dell'Art. 1164 del C.N. Per le spiagge libere tale incombenza è a carico delle Amministrazioni comunali.
7. Oltre l'orario di apertura di cui al comma 1 del presente articolo, l'accesso e l'utilizzo delle strutture balneari può avvenire solo dietro espresso consenso del concessionario e comunque entro l'orario massimo e con le modalità stabilite dalle Amministrazioni Comunali territorialmente competenti e/o dell'Autorità marittima territorialmente competente e/o dall'Autorità di Pubblica Sicurezza. Di tali disposizioni dovrà essere data comunicazione al Servizio Turismo Commercio e Sport della Regione e all'Autorità marittima territorialmente competente.
8. La locazione di natanti quali mosconi a remi, pedalò, canoe, motor surf, bumpers, surf bike, free time e similari è vietata quando per condizioni meteo marine avverse non possa avvenire in condizioni di sicurezza.

B) DISCIPLINA PARTICOLARE PER GLI STABILIMENTI BALNEARI

1. Presso ogni stabilimento o struttura balneare dovrà essere disponibile:
 - a) un'idonea imbarcazione di emergenza armata, in conformità a quanto previsto dall'ordinanza di sicurezza balneare per i mosconi o altro idoneo battello, adibito al salvamento, e pronta per l'uso riportante la scritta "EMERGENZA", in aggiunta a quella di salvamento, fatto salvo quanto disposto dalla lettera C) comma 3) del presente articolo;
 - b) almeno un estintore da 5 kg nonché, quando previste dalla vigente normativa, ulteriori postazioni antincendio;
 - c) ove possibile, un apposito locale dovrà essere destinato a pronto soccorso;
 - d) Presso ogni concessionario deve essere custodita la cassetta del pronto soccorso ovvero il pacchetto di medicazione contenente la dotazione minima indicata rispettivamente negli allegati 1 e 2 al D.M. 15.07.2003, n. 388.

2. I servizi igienici devono essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di un sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità sanitaria.
3. E' vietato l'uso di sapone e shampoo, qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico.
4. I servizi igienici per persone diversamente abili devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale, ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione.
5. I concessionari devono garantire l'accesso gratuito ai servizi igienici a tutti gli utenti della spiaggia.
6. E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento e per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con l'esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari sono tenuti a controllare le installazioni, prima della chiusura serale dello stabilimento balneare, per accertare l'assenza di persone nelle cabine.
7. Dovrà essere riportato sul tetto dello stabilimento o delle cabine il relativo numero, allo scopo di facilitare gli interventi di soccorso mediante eliambulanza.
8. Negli stabilimenti balneari e nei pubblici esercizi che effettuano somministrazione di alimenti e bevande in locali con accesso alla spiaggia:
 - le bevande vendute o somministrate in contenitori di vetro devono essere consumate all'interno dei locali o comunque nelle aree dedicate alla somministrazione di alimenti e bevande;
 - ad eccezione delle bevande confezionate, i contenitori per alimenti e bevande destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto, nonché i piatti, i bicchieri, le posate, le cannucce, i mescolatori per bevande, in materiale plastico monouso, devono essere in materiale compostabile o biodegradabile. Al fine di consentire l'esaurimento delle scorte e il necessario approvvigionamento, il presente obbligo entra in vigore a far data dal 15 luglio 2021.
9. I concessionari e gli operatori della spiaggia in genere nel caso di intervento del 118 hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Autorità Marittima competente e/o alle Forze di polizia gli incidenti verificatisi sul demanio marittimo e negli specchi acquei antistanti.

C) DISCIPLINA PARTICOLARE DEI SERVIZI DI SALVAMENTO

1. E' obbligo dei titolari di concessione di aree del demanio marittimo per l'esercizio dell'attività di stabilimento balneare, ovvero dei Comuni per quanto riguarda le aree libere individuate a norma dell'art. 1 comma 5, nel rispetto di quanto di seguito riportato, istituire un proprio servizio di assistenza alla balneazione nel periodo indicato al comma 3 dell'art. 1, compreso tra l'ultimo fine settimana (sabato e domenica) di maggio e il secondo fine settimana (sabato e domenica) di settembre di ogni anno. Tale obbligo deve essere garantito anche in presenza di vertenze sindacali da parte degli addetti al salvamento.
2. I responsabili dei servizi di salvamento hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Autorità marittima territorialmente competente gli interventi di soccorso e/o salvamento effettuati. A fine stagione trasmettono un report complessivo al Servizio Turismo Commercio e Sport della Regione che provvederà ad inoltrarlo al Comune.
3. I titolari degli stabilimenti balneari possono assicurare il servizio anche in forma collettiva, mediante l'elaborazione di un piano organico che preveda almeno tre postazioni di salvamento contigue, con la presenza obbligatoria di un pattino di salvamento presso ogni postazione. Eventualmente a supporto può essere prevista una idonea unità a motore dotata di propulsione ad idrogetto e/o ad elica intubata per il pronto intervento a servizio degli stabilimenti balneari.
Le postazioni di salvamento non dovranno avere un fronte superiore a 150 metri lineari tra loro. E' ammessa, in caso di comprovata necessità, una tolleranza del 10% al netto delle spiagge libere.
Per i Comuni di Ravenna e Comacchio, in considerazione della particolare configurazione di alcuni tratti del litorale che ricadono sul territorio comunale competente, nell'ambito del procedimento per l'approvazione dei Piani di salvamento, è possibile richiedere al Comune specifiche e motivate deroghe

a tale limite, nella misura massima complessiva di 200 metri con una tolleranza massima del 10% al netto delle spiagge libere, fatto salvo parere favorevole da richiedere al Servizio Turismo Commercio e Sport della Regione. Detta deroga, previo parere favorevole del predetto Servizio regionale, trova altresì applicazione per il Comune di Cervia, limitatamente alla zona delle colonie, come individuata dal Comune con proprio specifico atto, ove sussistono una molteplicità di strutture in disuso.

Per i Comuni di Ravenna e Comacchio nell'ambito del procedimento per l'approvazione dei Piani di salvamento i comuni possono autorizzare, per ambiti territoriali limitati e per periodi limitati, specifiche deroghe, fatto salvo parere favorevole da richiedere al Servizio Turismo Commercio e Sport della Regione.

I Comuni, esclusivamente ai fini della copertura del salvamento nei tratti di spiaggia libera di limitata ampiezza, potranno andare in deroga, nella misura massima complessiva di 200 metri, con una tolleranza massima del 10%, nell'ambito del procedimento per l'approvazione dei Piani di salvamento, in attuazione di quanto disposto al precedente art.1 comma 7.

I titolari di stabilimenti balneari che non aderiscono a tale servizio collettivo devono comunque disporre di un proprio servizio di assistenza e salvamento individuale che sarà da attivare nel rispetto dell'Art. 5 Lettera A) comma 2 nonché Lettera B) del medesimo articolo e la cui prevista attivazione sarà da comunicare al Comune competente prima dell'avvio del periodo indicato nell'Art. 1 comma 3 della presente Ordinanza.

I piani collettivi di salvamento devono indicare il soggetto responsabile dell'organizzazione del servizio che dovrà assicurare la costante reperibilità.

4. Ciascuna postazione di salvamento deve essere indicata da apposito pennone, posto tra la prima fila di ombrelloni e la battigia, sulla quale dovranno essere issate le bandiere, nel rispetto delle disposizioni contenute nell' Ordinanza di sicurezza balneare dell'Autorità marittima competente. Inoltre dovrà essere issata, ricorrendone i presupposti:

BANDIERA GIALLA – indicante obbligo di chiusura degli ombrelloni in presenza di raffiche di vento.

Tale obbligo non sussiste nel caso in cui gli ombrelloni siano dotati di dispositivi di ancoraggio che ne impediscono lo sfilamento.

Il salvamento per le piscine regolarmente posizionate all'interno delle aree concessionate è disciplinato dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1092/2005 tenuto conto delle diverse tipologie ivi indicate.

5. Eventuali modalità di interruzione o di parziale disattivazione del servizio di salvamento sono stabilite con apposita Ordinanza comunale, previa consultazione preventiva delle Capitanerie di Porto territorialmente competenti, delle Associazioni regionali di categoria appartenenti alle Organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi e dei lavoratori.

I titolari di stabilimenti balneari che intendono organizzare il servizio di salvamento sia in forma individuale che collettiva, mediante associazioni riconosciute, consorzi, cooperative e società, devono far pervenire entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno al Comune competente per territorio, in esecuzione di quanto previsto dalle Direttive in premessa indicate, una proposta di "Piano individuale di salvamento" o di "Piano collettivo di salvamento" contenente, oltre a copia del piano di salvamento autorizzato nella stagione precedente, anche le generalità del responsabile del servizio individuale o del rappresentante del raggruppamento, e limitatamente ai "piani collettivi di Salvamento", il numero dei mosconi e le caratteristiche delle eventuali unità a motore ad idrogetto e/o elica intubata e la loro dislocazione, utilizzabili in aggiunta alle predette unità, l'elenco degli stabilimenti che aderiscono al piano collettivo di salvamento e l'elenco degli stabilimenti dove saranno ubicate le postazioni di salvamento.

Ove il piano di salvamento per l'anno in corso non presenti nessuna modifica rispetto al Piano di salvamento presentato ed autorizzato nel precedente anno, gli interessati possono presentare il Piano con specifica dichiarazione che richiami e confermi integralmente gli elaborati già depositati per l'anno precedente presso il Comune.

Deve essere garantita l'applicazione dei Contratti Collettivi di Lavoro di settore del turismo vigenti, siglati dalle Organizzazioni Sindacali e datoriali comparativamente maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il Comune può chiedere di modificare e/o integrare il piano (collettivo) di salvamento in ragione delle esigenze di sicurezza della balneazione. In caso di mancata approvazione, entro l'ultimo fine settimana (sabato e domenica) di maggio, ciascun stabilimento balneare dovrà disporre del proprio servizio di salvamento nel rispetto della presente Ordinanza e delle integrazioni richieste dal Comune.

Dell'approvazione dei Piani di Salvamento e dell'avvenuta comunicazione dei Piani individuali il Comune

dovrà dare adeguata pubblicizzazione inviandoli, oltre che alla Regione Emilia Romagna Servizio Turismo Commercio e Sport, all'Autorità marittima territorialmente competente e agli Organi di Polizia ed eventualmente renderli disponibili alle associazioni riconosciute, consorzi, cooperative e società che operano per finalità attinenti sul territorio.

6. Fino all'ultimo fine settimana (sabato e domenica) di maggio e dopo il secondo fine settimana (sabato e domenica) di settembre, qualora gli stabilimenti balneari intendano rimanere aperti esclusivamente per elioterapia, non sono tenuti ad assicurare il servizio di salvamento, ma dovranno rimanere esposti oltre alla bandiera rossa appositamente prescritta in caso di assenza del servizio di salvamento, cartelli in italiano, inglese, francese e tedesco recanti il seguente avviso: "STABILIMENTO APERTO ESCLUSIVAMENTE PER ELIOTERAPIA – SPIAGGIA SPROVVISTA DI SERVIZIO DI SALVAMENTO". Le disposizioni relative ai cartelli non si applicano agli stabilimenti provvisti di assistente bagnanti con relative dotazioni.
Presso gli stabilimenti balneari, ove è prevista l'attivazione di una postazione di salvamento durante il periodo di cui al comma 3 dell'art. 1, devono essere sempre presenti le dotazioni di salvamento di cui all'Ordinanza di sicurezza balneare dell'Autorità marittima competente. Tale obbligo sussiste limitatamente al periodo del salvamento obbligatorio.
7. Gli stabilimenti balneari e le strutture balneari, anche ad uso privato e/o insistenti su aree private, compresi quelli la cui attività è connessa a colonie marine, campeggi, case di vacanza e simili sono tenuti ad attivare la propria postazione di salvamento nel rispetto dei criteri indicati nella presente Ordinanza e di darne comunicazione al Comune competente per territorio entro l'inizio del periodo di balneazione indicato all'Art. 1 comma 3.
8. I Comuni, all'atto degli adempimenti previsti dai commi precedenti sui piani di salvamento collettivi e sui piani individuali, sono tenuti a verificare la dotazione di defibrillatori semi automatici funzionanti, adatti al pronto soccorso cardiaco, da ubicare:
 - per i piani individuali uno ogni postazione di salvamento;
 - per i piani collettivi, ad una postazione di salvamento dotata del defibrillatore ne seguono due prive.Le postazioni di salvamento dotate di defibrillatore devono essere segnalate con apposita cartellonistica al fine di renderlo utilizzabile da parte degli operatori abilitati, in caso di necessità, fermo restando che le responsabilità relative all'uso della predetta apparecchiatura restano in capo a chi ne fa uso.

ART. 6

DISCIPLINA DEL COMMERCIO, DELL'ATTIVITA' FOTOGRAFICA E RITRATTISTICA AMBULANTE E DELLE SCUOLE DI VELA E DI NUOTO

- a) L'esercizio sulle aree demaniali del commercio, dell'attività fotografica e ritrattistica ambulante e delle attività di SUP, Voga, scuole di vela e di nuoto è consentito nel periodo della stagione balneare ed è soggetto alle norme vigenti e viene svolta secondo le modalità stabilite dai Comuni competenti per territorio.
- b) Il titolo abilitativo per esercitare l'attività di scuola di vela/windsurf/kitesurf è rilasciata dagli uffici Comunali competenti previa verifica dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione per i relativi corridoi di atterraggio.
- c) Ogni soggetto in possesso del titolo abilitativo deve essere iscritto in apposito registro tenuto presso il Comune competente per territorio.
- d) I titoli abilitativi devono essere esibiti a richiesta degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria ovvero degli incaricati dei servizi di polizia amministrativa.
- e) Le attività devono avere luogo senza arrecare disturbo o turbativa ai bagnanti e senza alcun pregiudizio o limitazione per le attività balneari; la navigazione delle unità impiegate in attività di scuola vela è disciplinata dall'Autorità marittima competente con apposita Ordinanza.

ART. 7

DISCIPLINA DELLA PESCA

Durante la stagione balneare estiva è vietato:

1. L'esercizio di qualsiasi tipo di pesca nella fascia di mare per una distanza di 500 (cinquecento) metri dalla costa.
2. Attraversare le zone frequentate da bagnanti e la fascia di mare per una distanza di 500 (cinquecento) metri dalla costa con un'arma subacquea carica.
3. Nelle zone in cui sono presenti concessioni demaniali marittime di specchi acquei per impianti adibiti a molluschicoltura ricadenti nella fascia riservata alla balneazione i titolari delle concessioni possono effettuare le attività previste in concessione dal 1° ottobre al 30 di Aprile di ogni anno, fatte salve le disposizioni specifiche dell'Autorità marittima territorialmente competente.

ART. 8

DISCIPLINA DEI CORRIDOI DI ATTERRAGGIO, SICUREZZA DEI NATANTI DA DIPORTO -
DISCIPLINA DELLO SCI NAUTICO – LOCAZIONE E NOLEGGIO DEI NATANTI DA DIPORTO - IMPIEGO
E CIRCOLAZIONE DELLE TAVOLE A VELA, DEGLI ACQUASCOOTER E NATANTI SIMILARI

1. Le domande di autorizzazione per l'installazione di corridoi di atterraggio, sia prospicienti ad arenili in concessione che liberi, devono essere presentate ai Comuni competenti per territorio entro il 02 maggio di ogni anno. Nel caso di corridoi di atterraggio precedentemente autorizzati è prevista la semplice comunicazione di attivazione al Comune competente per territorio e alla competente Autorità marittima. I Comuni possono autorizzare corridoi temporanei per il passaggio delle imbarcazioni a supporto della realizzazione di manifestazioni, gare ed eventi indicati al comma 6 dell'art 2.
2. Le caratteristiche e le prescrizioni a carico dei soggetti autorizzati sono disciplinate con Ordinanze dell'Autorità marittima territorialmente competente in materia di sicurezza della navigazione e sicurezza della navigazione da diporto.
3. Per quanto non previsto dal titolo del presente articolo si rinvia alle disposizioni impartite con apposite Ordinanze delle Autorità marittime competenti in materia di sicurezza della navigazione e sicurezza della navigazione da diporto per i rispettivi territori.

ART. 9

DIVIETI E PRESCRIZIONI PERMANENTI E ULTERIORI AUTORIZZAZIONI

1. Le prescrizioni di cui agli articoli sotto riportati, sono vigenti per l'intera stagione balneare (estiva ed invernale):
 - art. 3;
 - art. 4 comma 1 lett. f), g), m), n), o) e comma 2;
 - art. 5 lett. A) comma 6 e lett. B) commi 6 e 8.
2. Eventuali ulteriori autorizzazioni per casistiche non previste dal presente atto, possono essere rilasciate dal Comune previo parere favorevole del Servizio Turismo Commercio e Sport della Regione Emilia-Romagna, e dell'Autorità Marittima, ove relative anche alla sicurezza della navigazione e della balneazione, per gli aspetti di competenza trattati nell'ordinanza di sicurezza della medesima autorità, da richiedersi almeno 20 giorni prima dell'inizio degli eventi/interventi di cui si tratta.

ART. 10

DISPOSIZIONI FINALI

1. I trasgressori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno perseguiti ai sensi della normativa in materia nella vigente formulazione anche sotto gli aspetti sanzionatori dalle Autorità a ciò preposte.
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nella presente Ordinanza, limitatamente agli aspetti relativi alla disciplina del servizio di salvamento, si rimanda alle Ordinanze di sicurezza balneare, emanate dai Capi di Circondario Marittimo, nell'ambito delle proprie giurisdizioni di competenza.
3. La presente Ordinanza e le sue modificazioni hanno validità a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna fino a diversa disposizione.
4. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Bologna, 09/04/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Paola Bissi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT 9 APRILE 2021, N. 6236

Approvazione ordinanza balneare straordinaria per il contenimento degli effetti del coronavirus n. 1/2021

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- l'articolo 105 del D. lgs. 112/1998;
- la Legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 recante "Disciplina delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale" e successive modifiche ed in particolare:
 - la lettera e ter) del comma 1 dell'art. 2, in base al quale spettano alla Regione le funzioni di disciplina degli usi del demanio marittimo anche mediante ordinanze di polizia amministrativa, in applicazione delle direttive previste dai commi 2 e 4 dello stesso art. 2 della L.R. 9/2002;
 - il comma 5 dell'art. 2 che stabilisce che le funzioni amministrative relative ai beni oggetto della presente legge, non espressamente mantenute dalla Regione, sono attribuite ai Comuni competenti per territorio;
 - la Delibera del Consiglio regionale n. 468 del 6 marzo 2003 recante "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n.9/02", nelle sezioni ancora applicabili;
- Dato atto:
 - che il paragrafo 3.1.1 del Capo III delle sopracitate Direttive prevede che entro il 31 marzo di ogni anno la Regione adotti apposito provvedimento - Ordinanza Balneare - per la disciplina dell'uso del litorale marittimo ricompreso nel territorio dei Comuni di Goro, Codigoro, Comacchio, Ravenna, Cervia, Cesenatico, Gatteo, Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli, Bellaria-Igea Marina, Rimini, Riccione, Misano Adriatico e Cattolica;
 - che nel rispetto del principio di semplificazione dell'azione amministrativa, nel 2019 è stata approvata, con atto dirigenziale n 4234/2019, una ordinanza balneare valida a partire dal 2019 fino a modifica o sostituzione;
 - che tale ordinanza è stata modificata con la determina dirigenziale n. 6232 del 9/4/2021;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato con i seguenti provvedimenti: al 15 ottobre 2020 con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, al 31 gennaio 2021 con delibera del Consiglio dei Ministri 7/10/2020, al 30 aprile 2021 con Delibera del Consiglio dei Ministri del 13/1/2021;

Preso atto che con il D.L. n. 6/2020 e successivi provvedimenti statali e regionali, in relazione all'andamento dei contagi, sono state disposte specifiche misure di mitigazione del rischio covid 19;

Visti:

- il Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 che ha prorogato, al

30 aprile 2021, il termine entro il quale potranno essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del contagio ai sensi dei decreti-legge n. 19 e 33 del 2020;

- Il DPCM 2 marzo 2021 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

- il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante: "Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena";

- il decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44 recante: "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.";

- L'Ordinanza del Ministero della Salute del 2 aprile 2021;

Richiamati i seguenti allegati al DPGR n. 82/2020:

- n.1 "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2 in relazione allo svolgimento in sicurezza DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE in Emilia-Romagna";

- n. 2:" Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE E ATTIVITÀ DAASPORTO E CONSUMO SUL POSTO in Emilia-Romagna";

- n. 6: "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza DEGLI STABILIMENTI BALNEARI E DELLE SPIAGGE in Emilia-Romagna";

Richiamati altresì:

- il Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 98 del 6/6/2020, avente ad oggetto "ULTERIORE ORDINANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA DI MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19" ed in particolare l'allegato n. 1 "Linee guida regionali per cinema, circhi e spettacoli dal vivo" parte integrante e sostanziale dello stesso;

- il Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 109 del 12/06/2020, avente ad oggetto "ULTERIORE ORDINANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA DI MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19" ed in particolare l'allegato allegato n. 4 "Linee guida per discoteche", parte integrante e sostanziale dello stesso;

- l'ordinanza balneare straordinaria n. 1/2020 approvata con determina dirigenziale n. 8556 del 21 maggio 2020, così come modificata dalla determina dirigenziale n. 11519 del 7 luglio 2020,

in vigore fino al 31/12/2020;

Considerato:

- che dal 1/1/2021 ha ripreso completo vigore l'ordinanza balneare n. 1/2019;

- che, dato il perdurare dello stato di emergenza, occorre procedere ad un adeguamento dell'ordinanza per la stagione balneare 2021 al fine di contenere la diffusione del virus, così come era stato fatto per l'anno 2020;

Dato atto:

- che l'ordinanza DPGR n. 40 del 31 marzo 2021 ha modificato il protocollo sopraccitato relativo agli stabilimenti balneari approvato con l'allegato n. 6 al DPGR n. 82/2020;

- che in data 19/3/2021 si è proceduto, tramite videoconferenza, alla consultazione dei Comitati Balneari di cui all'art. 5, commi 1 e 2, della L.R. 31 maggio 2002, n. 9;

Valutato pertanto di approvare l'ordinanza straordinaria n. 1/2021, in vigore per il 2021 e comunque fino al perdurare dell'emergenza sanitaria dovuta al COVID-19;

Richiamati, inoltre:

- il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento di Esecuzione;

- la Legge 4 dicembre 1993, n. 494 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 5 ottobre 1993 n. 400" e successive modificazioni;

- la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 relativa all'assistenza, all'integrazione ed ai diritti delle persone disabili e successive modifiche;

- la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 recante "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della Legge 25 giugno 1999, n. 205";

- la Legge 8 luglio 2003, n. 172 e succ. mod. recante "Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico";

- Il D.M. 15.07.2003, n. 388 con particolare riferimento agli allegati 1 e 2 inerenti al contenuto delle cassette di pronto soccorso;

Viste:

- la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.;

- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

- la deliberazione di Giunta regionale n. 111 del 28/1/2021, avente ad oggetto "Piano triennale di prevenzione della corru-

zione e della trasparenza 2021-2023" ed in particolare l'allegato D "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023";

- la deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm., per quanto ancora applicabile;

Richiamate, infine, le seguenti deliberazioni:

- n. 2416/2008, avente ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e succ. mod., per quanto ancora applicabile;

- n. 468/2017, n. 1059/2018, n. 2329/2019, n. 2013/2020, n. 2018/2020 e n. 3/2021;

Viste le determinazioni dirigenziali n. 2373/2018 e n. 23213/2020;

Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli in-terni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che la sottoscritta dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l'Allegato recante: "Ordinanza Balneare straordinaria per il contenimento degli effetti del coronavirus n. 1/2021" in vigore fino al 31/12/2021 e comunque fino al perdurare dell'emergenza sanitaria dovuta al COVID-19;
2. di stabilire che l'ordinanza balneare n. 1/2019, così come modificata dalla propria determinazione n. 6232 del 09/04/2021, rimane in vigore per le parti compatibili con la presente ordinanza straordinaria;
3. di pubblicare la presente determina, unitamente all'allegato parte integrante, nel Bollettino Ufficiale Regionale Telematico.

La Responsabile del Servizio

Paola Bissi



ASSESSORATO MOBILITA' E TRASPORTI, INFRASTRUTTURE, TURISMO, COMMERCIO
DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA

ORDINANZA BALNEARE STRAORDINARIA PER IL
CONTENIMENTO DEGLI EFFETTI DEL CORONAVIRUS
N. 1/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TURISMO COMMERCIO E SPORT

VISTA la vigente ordinanza balneare della Regione Emilia-Romagna 1/2019 approvata con determinazione dirigenziale n 4234/2019, e successive modifiche e integrazioni;

PRESO ATTO che con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato con i seguenti provvedimenti: al 15 ottobre 2020 con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, al 31 gennaio 2021 con delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020, al 30 aprile 2021 con Delibera del Consiglio dei Ministri del 13/1/2021;

che con il D.L. n. 6/2020 e successivi provvedimenti statali e regionali, in relazione all'andamento dei contagi, sono state disposte specifiche misure di mitigazione del rischio-covid 19;

VISTI il Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 che ha prorogato, al 30 aprile 2021, il termine entro il quale potranno essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del contagio ai sensi dei decreti-legge n. 19 e 33 del 2020;

Il DPCM 2 marzo 2021 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante: "Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena";

il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 recante: "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.";

L'Ordinanza del Ministero della Salute del 2 aprile 2021;

- RICHIAMATI** gli allegati al DPGR N. 82/2020: n.1 "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2 in relazione allo svolgimento in sicurezza DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE in Emilia-Romagna", n. 2:" Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE E ATTIVITA' DA ASPORTO E CONSUMO SUL POSTO in Emilia-Romagna" e n. 6: "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza DEGLI STABILIMENTI BALNEARI E DELLE SPIAGGE in Emilia-Romagna";
- VISTI** il Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 98 del 06/06/2020, avente ad oggetto "ULTERIORE ORDINANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA DI MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19" ed in particolare l'allegato n. 1 "Linee guida regionali per cinema, circhi e spettacoli dal vivo" parte integrante e sostanziale dello stesso;
- il Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 109 del 12/06/2020, avente ad oggetto "ULTERIORE ORDINANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA DI MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19" ed in particolare l'allegato allegato n. 4 "Linee guida per discoteche", parte integrante e sostanziale dello stesso;
- VISTA** l'ordinanza DPGR n. 40 del 31 marzo 2021 di modifica al sopraccitato allegato n. 6 al DPGR n. 82/2020 recante il protocollo relativo agli stabilimenti balneari;
- SENTITI** I Comitati balneari di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 5 della LR 9/2002 e smi nelle sedute in videoconferenza del 19 marzo 2021;
- VISTA** la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999 n. 507 recante "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della Legge 25 giugno 1999, n. 2005";
- VISTI** gli articoli 28, 30, 68, 81, 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione nella vigente formulazione anche sotto gli aspetti sanzionatori;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, restano salve le disposizioni delle normative in materia;

ORDINA

ART. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

1. La presente ordinanza contiene disposizioni per l'applicazione delle misure per la mitigazione del rischio di contagio da covid-19 per l'esercizio in sicurezza delle attività negli arenili in particolare nella stagione balneare 2021, e comunque fino al perdurare dell'emergenza sanitaria covid-19, in base al Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19, in relazione allo svolgimento in sicurezza DEGLI STABILIMENTI BALNEARI E DELLE SPIAGGE in Emilia-Romagna". Sono fatte salve le disposizioni restrittive temporaneamente vigenti in base a livelli di rischio stabilite a livello statale o regionale ed eventuali successive disposizioni statali o regionali necessarie per garantire la sicurezza (sotto qualsiasi forma) che regolamentino diversamente specifiche attività e i relativi periodi di realizzazione, rispetto a quanto previsto nei successivi articoli della presente ordinanza.
2. La presente ordinanza non sostituisce l'ordinanza balneare n. 1/2019, ma la integra e sostituisce solo per quanto diversamente disposto. I contenuti della presente ordinanza sono in ogni caso prevalenti.
3. E' fatto obbligo di esporre la seguente ordinanza in modo visibile all'interno degli stabilimenti balneari e nelle spiagge libere gestite dai Comuni.
4. Le strutture balneari di cui all'art 5 dell'ordinanza balneare 1/2019, per l'anno 2021, devono esercitare l'attività nel rispetto delle misure di sicurezza previste dai Protocolli allegati n. 2 e n. 6 (come modificato con ordinanza del presidente della Giunta regionale n. 40 del 31 marzo 2021) del Decreto del Presidente della Regione n 82/2020,. Nel periodo della stagione balneare estiva, le strutture balneari possono svolgere attività connesse all'elio terapia, le attività sportive, culturali, ludiche, di intrattenimento solo se non prevedono assembramenti e consentono il rispetto dei principi di distanziamento individuale stabiliti per il contenimento del Covid, e in particolare nei limiti con i vincoli e le indicazioni stabiliti dai successivi articoli 3 e 4 e tutto quanto attiene le rispettive licenze commerciali. Per la stagione balneare invernale le strutture balneari sono aperte per elioterapia e altre attività consentite nel rispetto dei criteri di distanziamento interpersonale e del divieto di assembramento.
5. I Comuni devono provvedere con proprio atto a definire criteri e modalità, applicabili nella stagione 2021, per la fruizione in sicurezza delle spiagge libere, nel rispetto delle indicazioni di cui al successivo articolo 4, ivi compresi i servizi di salvamento da garantire in base alle disposizioni dell'ordinanza balneare n. 1/2019. I comuni con lo stesso atto potranno definire disposizioni volte a limitare lo stazionamento dei bagnanti sulla battigia (area di transito) per evitare assembramenti sia nelle zone a fronte di concessioni che nelle zone di spiaggia libera.
6. Per la stagione 2021 i Comuni possono prevedere il divieto di accesso in spiaggia durante le ore notturne e comunque fuori dagli orari degli stabilimenti balneari. Il divieto è applicabile anche alle attività di cui al comma 7) dell'art 1 dell'ordinanza balneare n 1/2019.
7. Nel rispetto delle persone diversamente abili per consentire la libera fruizione della spiaggia e l'accesso al mare sia negli stabilimenti balneari che nelle spiagge libere gestite dai Comuni devono essere messe in atto tutte le cautele necessarie.
8. I Comuni possono determinare, con apposita Ordinanza integrativa, le modalità e gli orari di apertura delle attività economiche complementari alle strutture balneari, localizzate sulle aree demaniali, limitatamente alle sole attività consentite in base alle vigenti disposizioni nazionali e regionali per il contrasto del coronavirus e nel rispetto delle misure di mitigazione del rischio Covid-19.
9. I limiti e le prescrizioni contenuti nell'ordinanza n 1 /2019 e nella presente Ordinanza costituiscono requisiti essenziali da salvaguardare. I Comuni, ai sensi dell'art. 1 della Legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 ss.mm.ii., possono, con propria Ordinanza, stabilire termini, criteri e modalità finalizzati a incrementare

l'adozione di comportamenti rispettosi di tali misure di sicurezza e prevenzione del coronavirus sia la qualità dell'offerta, previa consultazione delle associazioni di categoria dei concessionari del settore balneare, sindacali e dei consumatori, maggiormente rappresentative a livello regionale.

ART. 2

ULTERIORI PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE E DEL MARE

1. Sulle spiagge e nel mare dei Comuni costieri devono essere rispettate scrupolosamente le regole relative al divieto di assembramento e al distanziamento interpersonale di almeno 1 metro. Il rispetto di norme e direttive è una precisa responsabilità individuale da parte dei fruitori delle spiagge e dei clienti degli stabilimenti balneari e, a tal fine, dovrà essere assicurata nelle spiagge libere e negli stabilimenti balneari adeguata informazione mediante il posizionamento in luoghi ben visibili idonei cartelli plurilingue o depliant informativi atti ad informare la clientela dei corretti comportamenti da mantenere in spiaggia e in acqua, nonché sulle attività sportive vietate e consentite in spiaggia ed in acqua che quindi potranno essere regolarmente praticati nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. Le distanze interpersonali possono essere derogate per i soli membri del medesimo nucleo familiare o per soggetti che pernottino nella medesima stanza o unità abitativa di una struttura ricettiva del territorio regionale o comunque per i soggetti che in base alle disposizioni nazionali e regionali vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale.

Le informazioni di carattere generale riguardano in particolare:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e in quel caso di chiamare il proprio MMG o PLS;
 - l'obbligo di rimanere al proprio domicilio se si è stati a contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti – la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter permanere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, insorgenza di febbre, etc);
 - l'impegno a rispettare tutte le disposizioni igieniche e quelle relative alle misure di distanziamento di corretto comportamento.
2. Sulle spiagge dei Comuni costieri, oltre a quanto disposto dall'art 4 dell'ordinanza balneare 1/2019, è vietato:
 - a) A parziale modifica di quanto disposto dalla lettera i) del comma 1 dell'art 4 dell'ordinanza n. 1 2019, praticare, sia sugli arenili che negli specchi acquei immediatamente adiacenti, qualsiasi gioco o attività sportiva o motoria che non consenta il rispetto delle misure di distanziamento interpersonale del previste dalla vigente normativa in materia di misure di mitigazione del rischio covid-19 e se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa della quiete pubblica, nonché nocumento all'igiene dei luoghi. I giochi la cui pratica consente il rispetto delle misure di distanziamento interpersonale, sono permessi nelle zone retrostanti le cabine o nelle zone all'uopo attrezzate o a ciò destinate dai singoli concessionari ad esempio le aree polifunzionali di cui alla Ordinanza Regionale n° 2/2004. I Concessionari hanno comunque l'obbligo di adottare le cautele previste alla citata lettera i) del comma 1 dell'art 4 dell'ordinanza balneare n. 1/2019.
 - b) In generale l'attività sportiva e motoria è ammessa nel rispetto della distanza interpersonale di almeno 2 metri. Gli sport individuali che si svolgono in spiaggia (racchettoni singolo) o in acqua (come nuoto, windsurf, sup e kitesurf) potranno essere regolarmente praticati nel rispetto delle suddette misure di distanziamento interpersonale. Per quanto riguarda sport da spiaggia da svolgere a coppie o in squadre (racchettoni, beach volley, calcetto etc.), occorrerà attenersi alle indicazioni fornite al riguardo dal Ministero dello Sport e dalle federazioni per la pratica sportiva (CONI, FEDERAZIONI SPORTIVE) o da specifici protocolli regionali, inibendo le tipologie di attività sportive che dovessero essere vietate. In merito alla possibilità di svolgere tornei o competizioni sportive occorre rimettersi ai divieti e alle disposizioni statali in materia di misure per la mitigazione del rischio covid-19.

- c) A parziale modifica della lettera l) del comma 1 dell'art 4 dell'ordinanza balneare n. 1/2019, montare strutture gonfiabili e/o altre attrezzature e/o attrazioni di qualsiasi dimensione se non permettono il rispetto delle misure di distanziamento interpersonale di almeno un metro.
- d) In merito alla possibilità di svolgere manifestazioni, eventi, intrattenimenti etc. occorre rimettersi ai divieti e alle disposizioni regionali e statali in materia di misure per la mitigazione del rischio covid-19. Ove e per quanto consentite dalle predette disposizioni, gli esercizi in possesso di autorizzazione per attività di pubblico spettacolo e di pubblico intrattenimento in base alle vigenti normative potranno svolgere dette attività nel rispetto delle misure di mitigazione del rischio covid-19 previste rispettivamente per il pubblico spettacolo ed il pubblico intrattenimento nelle "Linee guida regionali per cinema, circhi e spettacoli dal vivo" e nelle "Linee guida regionali per le discoteche", citate in premessa, per quanto compatibili. Le manifestazioni di breve durata indicate al comma 2 dell'art. 4 dell'ordinanza balneare 1/2019 (giochi, manifestazioni sportive o ricreative, spettacoli, ecc.) sono altresì consentite esclusivamente ove la specifica tipologia (sportiva, ludico-ricreativa, culturale etc.) sia consentita dai vigenti provvedimenti regionali e nazionali in materia di mitigazione del rischio covid-19 e nel rispetto dei limiti e delle misure da essi previsti, fermo restando che deve essere in ogni caso garantito il distanziamento interpersonale ed il divieto di assembramento. E' inoltre vietata qualsiasi forma di aggregazione che possa creare assembramenti.

ART. 3
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE AREE IN CONCESSIONE
PER STRUTTURE O STABILIMENTI BALNEARI

1. Al fine di garantire il controllo degli utenti degli stabilimenti, i Comuni con proprio atto potranno individuare, ove ne sussistano le condizioni entro una distanza ragionevole, specifici percorsi esterni alle aree in concessione utilizzabili per raggiungere la spiaggia libera e la battigia, inibendo il passaggio all'interno delle aree in concessione di persone che non siano ospiti degli stabilimenti per il raggiungimento di zone di spiaggia libera o il raggiungimento della battigia. In tal caso i gestori o gli stewarts di spiaggia dovranno dare indicazione dei percorsi alternativi utilizzabili. I Comuni, con proprio atto, potranno prevedere la possibilità per i concessionari di un contingentamento degli ingressi agli stabilimenti balneari, nonché consentire di chiudere di notte l'accesso agli stabilimenti balneari, comunque con strutture provvisorie e di facile rimozione, ove il possibile accesso di persone nelle ore notturne possa pregiudicare il mantenimento dei livelli di sicurezza delle misure anticovid (disinfezione delle strutture e attrezzature).
2. I concessionari e/o titolari di stabilimenti balneari, nella stagione turistica 2021 contestualmente all'apertura oltre agli obblighi già previsti dall'ordinanza balneare 1/2019, devono applicare le seguenti misure:
 - a) Deve essere redatto un Registro e/o apposite check-list per fase e/o attività, un documento in cui verranno annotate le azioni previste dalle linee guida e le relative misure intraprese con sufficiente dettaglio, includendo la data, gli orari, le pulizie, igienizzazione e sanificazioni, i prodotti utilizzati, il personale che avrà condotto le operazioni, ed altre indicazioni ritenute utili dal gestore.
 - b) Deve essere data una adeguata informazione alla clientela consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliant informativi e cartellonistica plurilingue.
 - c) Il personale addetto al ricevimento e all'accompagnamento dei clienti agli ombrelloni (stewarts di spiaggia), appositamente formato, dovrà fornire informare i clienti sui corretti comportamenti e fornire tutte le indicazioni necessarie.
 - d) E' consigliata la numerazione delle postazioni/ombrelloni e l'annotazione per ogni postazione degli utenti ivi allocati, stagionali e giornalieri, per quantificare la capacità dei servizi erogabili e per eventuali indagini di natura sanitaria.
 - e) Le disposizioni previste dal comma 5 della sezione A dell'articolo 5, dell'ordinanza n 1/2019 sono sostituite, per la stagione 2021, dalle seguenti:

- e1. Deve essere perseguito il maggiore distanziamento possibile tra gli ombrelloni posizionati sulla spiaggia e comunque nel rispetto del limite minimo di distanza tra ombrelloni della stessa fila e tra file che garantisca una superficie minima ad ombrellone di mq. 12 a paletto (la distanza dei paletti tra ombrelloni e file non potrà comunque essere inferiore a 3 ml). In caso di utilizzo di altri sistemi di ombreggio devono comunque essere garantite aree di distanziamento equivalenti in metri quadrati a quelle garantite dal posizionamento degli ombrelloni.
- e2. I Comuni possono derogare ai limiti di superficie minima di distanziamento previsti al punto e1) prevedendolo in apposita ordinanza straordinaria comunale la possibilità di ridurre tale superficie, esclusivamente in zone soggette a particolari fenomeni erosivi, garantendo comunque una area di distanziamento non inferiore a 10,50 mq fra i sistemi di ombreggio.
- e3. Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sdrai etc.) deve essere garantita la distanza minima di ml 1,5.

Le distanze interpersonali possono essere derogate per i soli membri del medesimo nucleo familiare o per soggetti che pernottino nella medesima stanza o unità abitativa di una struttura ricettiva del territorio regionale o comunque per i soggetti che in base alle disposizioni nazionali e regionali vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detta condizione afferisce alla responsabilità individuale e sarà dichiarata dai clienti, per cui non compete al gestore dello stabilimento balneare alcuna verifica in merito.

- f) I servizi di Ristorazione-bar dovranno essere gestiti nel rispetto delle linee guida regionali n. 2: "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza e delle "INDICAZIONI TECNICHE PER LE ATTIVITA' DI PRODUZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI IN RELAZIONE AL RISCHIO SARS CoV-2 A" e delle indicazioni dettagliate sulle buone prassi igieniche per la preparazione e somministrazione di alimenti nell'attività di bar e ristorazione sono descritte nelle "Indicazioni tecniche per le attività di produzione, commercializzazione e somministrazione di alimenti in relazione al rischio SARS CoV-2", allegate al DPGR n. 82/2020. Al fine di limitare l'accesso al locale bar e ristorante e ampliare il servizio di somministrazione rispetto alla capienza dei posti nell'area di somministrazione, è consentita e promossa l'attivazione da parte delle imprese sull'arenile di un servizio di delivery su ordinazione all'ombrellone-lettino nel rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro. Ove e per quanto possibile si dovrà privilegiare l'allocazione dell'area di somministrazione all'aperto. A tal fine, onde promuovere e favorire altresì il maggiore distanziamento tra i tavoli, i Comuni con proprio atto potranno consentire anche il posizionamento di tavoli e dei relativi sistemi di ombreggio, anche temporaneo, nelle cd. aree polifunzionali.
- g) Deve essere assicurata la pulizia e disinfezione quotidiana, con soluzione igienizzante a base di cloro, o altro prodotto igienizzante previsto dalle normative sanitarie dei seguenti locali, ambienti, postazioni di lavoro, e aree comuni, con le relative modalità, (per le aree destinate alla ristorazione si applicano in termini di pulizia e disinfezione le direttive delle linee guida n. 2 del DPGR n. 82/2020):
 - g.1 attrezzature di spiaggia in dotazione (quali sedie, sdraio lettini, incluse attrezzature galleggianti e natanti): pulizia quotidiana e disinfezione periodica, e comunque ad ogni cambio di clientela.
 - g.2 Servizi igienici (sia per clientela che lavoratori): pulizia dei servizi igienici più volte, in relazione all'afflusso dei clienti, durante la giornata e la disinfezione a fine giornata dopo la chiusura. All'interno del servizio dovranno essere disponibili, oltre al sapone per le mani, prodotti detergenti e strumenti usa e getta per la pulizia che ciascun cliente potrà fare in autonomia.
 - g.3 Docce: deve essere garantita a pulizia giornaliera con le modalità ordinarie seguite prima dell'epidemia COVID mentre è prevista una disinfezione a fine giornata. Si promuove l'utilizzo delle docce all'aperto che hanno minori esigenze di disinfezione delle superfici.
 - g.4 Cabine: disinfezione ad ogni cambio di clientela. Se si usano come spogliatoi occorre posizionare Kit con accessori per autopulizia come nei servizi igienici. Si raccomanda di evitare usi promiscui ad eccezione dei membri del medesimo nucleo familiare o per soggetti

che pernottino nella medesima stanza o unità abitativa di una struttura ricettiva del territorio regionale.

Dettagli su frequenza, modalità operative e distinzioni tra pulizia, disinfezione e sanificazione da applicare nelle operazioni di pulizie e di igienizzazione sono rinvenibili nel documento "Indicazioni tecniche per attività di pulizia, disinfezione e sanificazione in relazione al rischio SARS CoV-2".

La sanificazione è un intervento straordinario la cui necessità deve essere valutata in funzione del rischio.

- h) Deve essere garantita la disponibilità in vari punti dello stabilimento di erogatori con soluzione disinfettante per l'igienizzazione delle mani, in particolare all'ingresso dell'area bar/ristorante.
- i) Al fine di agevolare lo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale utilizzati dagli ospiti, si suggerisce di collocare cestini portarifiuti dotati di pedale o fotocellula nell'area di somministrazione o nelle immediate vicinanze. Ogni cestino deve essere dotato di un sacchetto per permettere di svuotarlo senza entrare in contatto con il contenuto.
- j) Sono vietate manifestazioni, attività di animazione e di intrattenimento con le caratteristiche indicate alla lettera c) comma 2 dell'articolo 2.
- k) Le aree gioco per bambini devono essere delimitate ed individuate, indicando il numero massimo di bambini consentiti all'interno dell'area. I bambini sono soggetti alla vigilanza dei genitori per il rispetto delle indicazioni previste. Al riguardo costituisce utile riferimento specifica regolamentazione regionale in materia di mitigazione del rischio covid-19 dei Centri Estivi. Ove dotate di attrezzature queste devono essere disinfettate periodicamente.
- l) I giochi da spiaggia e le attività sportive sono consentite esclusivamente negli spazi dedicati (aree polifunzionali) e sempre mantenendo il rispetto del distanziamento interpersonale previsto dalla vigente normativa con le indicazioni specifiche indicate alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2.
- m) Per l'utilizzo di Piscine, vasche idromassaggio e aree benessere ai divieti e alle prescrizioni delle disposizioni regionali o nazionali vigenti in materia di mitigazione del rischio covid-19. Ove non fosse possibile garantire un utilizzo in sicurezza di tali strutture occorrerà inibirne l'accesso e l'utilizzo.

ART. 4

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'UTILIZZO DELLE SPIAGGE LIBERE

1. Per l'anno 2021 l'accesso e la fruizione delle spiagge libere è consentito secondo i criteri e le modalità individuati dai Comuni che, in base a quanto previsto nelle linee guida n. 6: "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza DEGLI STABILIMENTI BALNEARI E DELLE SPIAGGE in Emilia-Romagna"; con proprio atto, sentite le associazioni di categoria dei concessionari del settore balneare, sindacali e dei consumatori, maggiormente rappresentative a livello regionale, definiscono le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio covid-19, tenendo in considerazione le specifiche caratteristiche dei lidi, la loro localizzazione, i flussi dei frequentatori delle spiagge del proprio territorio in relazione alla stagione balneare.
2. I comuni per la stagione balneare estiva 2021 individuano e promuovono le zone di spiaggia libera destinate alla balneazione più rilevanti per collocazione, affluenza e fruizione di bagnanti, che saranno presidiate secondo le modalità definite nell'atto di cui al comma 1.
3. In tutte le spiagge libere deve essere garantito quanto segue:
 - a) Nei punti di accesso alle spiagge libere deve essere affissa una cartellonistica plurilingue riportante con chiarezza e sinteticità le condotte da tenere (distanziamento interpersonale di almeno un metro, divieto di assembramento ed eventuali altre disposizioni) sia in spiaggia che in acqua.

- b) I fruitori della spiaggia libera, devono rispettare nel posizionamento delle proprie attrezzature (ombrelloni, lettini, sdraio etc.) le medesime misure previste, dalla presente ordinanza, per il distanziamento di ombrelloni e lettini per gli stabilimenti balneari.
 - c) Devono essere assicurate opportune misure di pulizia della spiaggia e di igienizzazione delle attrezzature comuni, come i servizi igienici, ove presenti, in particolare per le zone di spiagge libere nelle quali, in base alle disposizioni del comma 1 lettera j) dell'art 4 dell'ordinanza balneare n.1 2019, sia consentito l'accesso di animali.
 - d) Deve essere garantito il servizio di salvamento con le modalità indicate dal paragrafo C) dell'art. 5 dell'ordinanza n. 1/2019, dove non è garantito il servizio di salvamento i Comuni devono predisporre adeguata segnaletica da posizionare in luoghi ben visibili e redatta anche in lingua inglese, francese e tedesca, con la seguente dicitura: "ATTENZIONE – MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVAMENTO".
4. I Comuni nella propria regolamentazione potranno altresì essere prevedere, ove se ne ravvisi l'opportunità, quali ulteriori misure di mitigazione del rischio covid-19:
- 4.1 eventuali limitazioni ai frequentatori delle spiagge libere di accedere via mare o battigia alle strutture balneari adiacenti (salvo le emergenze o esigenze volte a garantire l'accesso ai servizi dello stabilimento balneare);
 - 4.2 disposizioni volte a limitare lo stazionamento dei bagnanti sulla battigia (area di transito) per evitare assembramenti.

ART. 5

DISCIPLINA DEL COMMERCIO, DELL'ATTIVITA' FOTOGRAFICA E RITRATTISTICA AMBULANTE E DELLE SCUOLE DI VELA E DI NUOTO

- 1. Sull'arenile le attività commerciali, fotografiche e ritrattistiche ambulanti sono ammesse a condizione che garantiscano l'applicazione di tutte le misure atte a garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro ed il divieto di assembramento e l'applicazione delle misure di cui al Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2 in relazione allo svolgimento in sicurezza DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE in Emilia-Romagna di cui all'allegato n.1 del DPGR N. 82/2020, in quanto compatibile. E' fatto salvo quanto diversamente disposto dai Comuni con proprio atto, nel rispetto delle misure di sicurezza volte a mitigare il rischio covid-19.
- 2. Le scuole di nuoto o di vela sono consentite nei limiti e nel rispetto delle disposizioni regionali o nazionali in materia di misure per la mitigazione del rischio covid-19 per dette attività e comunque nel rispetto delle misure atte a garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro ed il divieto di assembramento.

ART. 6

DISPOSIZIONI FINALI

- 1. I trasgressori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno perseguiti ai sensi della normativa in materia nella vigente formulazione anche sotto gli aspetti sanzionatori dalle Autorità a ciò preposte, sono inoltre applicabili le sanzioni previste per coloro che non rispettano le misure di contenimento della pandemia da coronavirus indicate nelle vigenti norme e ordinanze.
- 2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nella presente Ordinanza, limitatamente agli aspetti relativi alla disciplina del servizio di salvamento, si rimanda alle Ordinanze di sicurezza balneare, emanate dai Capi di Circondario Marittimo, nell'ambito delle proprie giurisdizioni di competenza.

3. La presente Ordinanza ha validità a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna fino al 31/12/2021, e comunque fino al perdurare dell'emergenza sanitaria COVID-19, alla scadenza torna in vigore in tutte le sue parti l'ordinanza n. 1/2019 fatte salve diverse successive disposizioni.
4. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Bologna, 09/04/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Paola Bissi